



Cari concittadini,

come anticipato nella precedente lettera, Vi scrivo ancora per aggiornarVi circa IMU e TASI per il 2014.

Il primo acconto va versato entro il 16 ottobre prossimo (dal 1 ottobre al 16 ottobre). Il saldo, sia per l'IMU sia per la TASI, entro il successivo 16 dicembre 2014 (dall'1 dicembre al 16 dicembre).

Per rendere più agevole il calcolo dell'imposta la direzione tributi ha messo a disposizione, sul sito del Comune di Crema (<http://www.comune.crema.cr.it/>) un vademecum e due programmi per determinare l'IMU e a la TASI dovute, oltre al numero di telefono 0373/894295 e l'indirizzo email catasto.comunale@comune.crema.cr.it

Ricordo che per l'abitazione principale, non di lusso, i cittadini debbono pagare solo la TASI, mentre per le abitazioni di lusso, seconde case e gli altri immobili, vanno corrisposte tanto l'IMU quanto la TASI, quest'ultima in parte attribuita anche agli inquilini.

Per il calcolo della TASI, qualora abbiate bisogno di un aiuto e non abbiate già attivato altri riferimenti, potete rivolgervi direttamente al Comune. Abbiamo, infatti, messo a disposizione, a far tempo da lunedì 15 settembre, un apposito sportello per un servizio rivolto prioritariamente alle famiglie.

Nella prima scheda, unita a questa lettera, sono fornite tutte le indicazioni di giorni, orari, modalità in cui è possibile accedere agli uffici comunali oltre che l'elenco dei documenti necessari.

Nelle altre schede (1.Abitazione Principale non di lusso, 2.Abitazione principale di lusso, 3.Pertinenze non rientrabili nell'Abitazione Principale), pur consapevoli della complessità e tecnicità dell'argomento, abbiamo sintetizzato l'applicazione delle aliquote TASI ed IMU, corredandole di alcuni esempi, per rendere più agevole, nei limiti di quanto è possibile, il conteggio per chi non vuole o non può accedere al sito del Comune.

Augurandovi che gli sforzi messi in campo dalla struttura comunale rendano minimo il disagio per i cittadini, vi saluto cordialmente.

Crema, martedì 9 settembre 2014



Il Sindaco

dott.ssa Stefania Bonaldi



COSA PORTARE PER IL CONTEGGIO E ORARI DELLO SPORTELLO TASI
(Piazza Duomo 25, ingresso diretto dallo Scalone, Sala delle Vele, 1° piano)
Tel. 0373/894295 email catasto.comunale@comune.crema.cr.it

Documenti necessari per effettuare il conteggio della TASI:

- 1) Visura catastale
- 2) Contratto di affitto
- 3) Codice fiscale
- 4) Carta d'identità

Orari di apertura al pubblico dello sportello TASI per i conteggi (dal 15 settembre 2014 al 16 ottobre 2014)

LUNEDI	9 – 12 / 14 – 17
MARTEDI	9 – 12 / 14 – 17
MERCOLEDI	9 – 12 / 14 – 17
GIOVEDI	9 – 12 / 14 – 17
VENERDI	9 – 12 / 14 – 17
SABATO	9 – 12

Si può versare l'acconto TASI dall' 1 ottobre al 16 ottobre 2014 e il saldo TASI e il saldo IMU dall' 1 dicembre al 16 dicembre 2014.

La TASI si può versare in un'unica soluzione dall' 1 ottobre al 16 ottobre 2014.

Per avere un flusso costante, si chiede di presentarsi a seconda della lettera iniziale del proprio cognome dell'obbligato ai tributi, nei seguenti giorni:

<u>LETTERA INIZIALE DEL COGNOME</u>	<u>GIORNO IN CUI PRESENTARSI</u>
F,B	LUNEDI
A,C,T,	MARTEDI
M,R,V	MERCOLEDI
H,I,J,K,L,N,O,P,Q,	GIOVEDI
D,E,S,U,X,Y,W	VENERDI
G,Z,	SABATO

ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO (in categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7) con una sola pertinenza (se esistente) per ciascuna delle seguenti categorie : **C2** (magazzini e locali di deposito), **C6** (rimesse e autorimesse), **C7** (tettoie aperte o chiuse)

TRIBUTO

IMU **ESENTE**

TASI aliquota dello **0,825 per mille** fino a 300 euro di rendita catastale
aliquota dell'**1,65 per mille** da 300,01 euro a 400 euro di rendita catastale
aliquota del **2,475 per mille** da 400,01 euro a 500 euro di rendita catastale
aliquota del **3,3 per mille** da 500,01 euro di rendita catastale in su

La base imponibile, a cui si applicano le suindicate aliquote, è il risultato dalla moltiplicazione della rendita catastale per 160 incrementato del 5%.

Per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. 22.1.2004, n. 42, la base imponibili risultante è ridotta del 50%.

Esempio (A2, A3, A4, A5, A6, A7): Se la rendita catastale è 450 euro si moltiplica 450x160. Il risultato 72000 viene incrementato del 5% e cioè di 3600. Per cui la base imponibile è di 75.600 euro. A tale imponibile si applica l'aliquota, in questo caso (essendo la rendita catastale da 400,01 a 500 euro), del 2,475 per mille. Quindi 75.600 diviso 1000 per 2,475. Il tributo da pagare è pertanto di 187,11 euro che si arrotonda a 187 euro, essendo i decimali né uguali né superiori a 50. Se fosse stato un fabbricato di interesse storico e artistico la base imponibile di 75.600 euro sarebbe stata ridotta a metà.

L'importo risultante della TASI a carico delle abitazioni principali di cui al presente paragrafo si paga comunque in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali è riconducibile il possesso (proprietà o altro diritto reale).

Nell'esempio 187 euro si pagano nel caso in cui il possesso si sia protratto per tutto l'anno, altrimenti va diviso per 12 e moltiplicato per i mesi del possesso.

Si calcola un mese intero se il possesso è stato almeno di 15 giorni. Nello stesso tempo l'importo dovuto va diviso per i soggetti passivi co-obbligati rapportato al periodo in cui si è co-obbligati.

L'acconto TASI nel 2014 va versato **entro il 16 ottobre 2014** (50% dell'importo dovuto per l'intero periodo). Il saldo **entro il 16 dicembre 2014**. Si può versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Per il versamento TASI si utilizza il modello F24 reperibile presso Istituti di credito e uffici postali con le istruzioni. **Se l'acconto TASI è uguale o inferiore a 12 euro, ma l'importo complessivo con la seconda rata è superiore ai predetti 12 euro, si versa in un'unica soluzione il 16 dicembre. Se l'importo complessivo, invece, è uguale o inferiore a 12 euro, non si fa luogo a nessun versamento.**

La ex abitazione principale della persona anziana o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente è equiparata all'abitazione principale di cui al presente paragrafo a condizione che la stessa non risulti né affittata né comunque occupata. La ex abitazione principale di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato è anch'essa equiparata, alle stesse condizioni. Le unità immobiliari e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari hanno la stessa tassazione delle abitazioni principali di cui al presente paragrafo. La stessa vale per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni. La casa coniugale e relative pertinenze assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è abitazione principale di cui al presente paragrafo. L'ex coniuge ha infatti un diritto reale di abitazione per cui gli oneri della TASI sono a suo carico. E' esente dall'IMU (e non dalla TASI) un solo fabbricato posseduto (e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile nonché dal personale di VV.FF. e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica. Sono esenti dall'IMU (e non dalla TASI) ancora, i fabbricati rurali a uso strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011 e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano stati in ogni caso locati o comunque utilizzati da soggetti terzi.

Il codice da indicare per il Comune di Crema è D142. Per il versamento di cui al presente paragrafo (TASI per abitazione principale e relative pertinenze, il codice tributo da indicare è 3958)

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO (in categoria A1, A8, A9) con una pertinenza (se esistente) per ciascuna delle seguenti categorie: **C2** (magazzini e locali di deposito) , **C6** (rimesse e autorimesse) , **C7** (tettoie aperte o chiuse)

TRIBUTO

IMU aliquota del **4** per mille (con una riduzione di 200 euro, per 12 mesi di possesso)

TASI aliquota del **2** per mille

La base imponibile, a cui si applicano le suindicate aliquote, è il risultato dalla moltiplicazione della rendita catastale per 160 incrementato del 5%.

Per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. 22.1.2004, n. 42, la base imponibili risultante è ridotta del 50%.

Esempio (A1 A8, A9): Se la rendita catastale è 3000 euro, si moltiplica 3000x160. Il risultato 480.000 viene incrementato del 5% e cioè di 24.000. Per cui la base imponibile è di 504.000 euro. A tale imponibile si applica l'aliquota, per l'IMU del 4 per mille e per la TASI del 2 per mille. Il tributo da pagare è pertanto, per l'IMU, 2016 euro meno 200 euro, e cioè 1816 euro; per la TASI il tributo sarà di 1008 euro. Se fosse stato un fabbricato di interesse storico e artistico la base imponibile di entrambi i tributi sarebbe ridotta a metà (252.000 euro).

I due tributi a carico delle abitazioni principali di cui al presente paragrafo si pagano comunque in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali è riconducibile il possesso (proprietà o altro diritto reale).

Nell'esempio, gli importi risultanti si pagano nel caso in cui il possesso si sia protratto per tutto l'anno, altrimenti vanno divisi, ciascuno, per 12 e poi moltiplicati per i mesi del possesso.

Si calcola un mese intero se il possesso è stato almeno di 15 giorni. Nello stesso tempo l'importo dovuto va diviso per i soggetti passivi co-obbligati rapportato al periodo in cui si è co-obbligati.

La ex abitazione principale della persona anziana o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente è equiparata all'abitazione principale di cui al presente paragrafo a condizione che la stessa non risulti né affittata né comunque occupata.

La ex abitazione principale di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato è anch'essa equiparata, alle stesse condizioni.

La casa coniugale e relative pertinenze assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è abitazione principale di cui al presente paragrafo. L'ex coniuge ha infatti un diritto reale di abitazione per cui gli oneri sia dell'IMU sia della TASI sono a suo carico..

Sono esenti dall'IMU (e non dalla TASI) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano stati in ogni caso locati o

L'acconto TASI nel 2014 va versato **entro il 16 ottobre 2014** (50% dell'importo dovuto per l'intero periodo).

Il saldo sia IMU che TASI va versato **entro il 16 dicembre 2014**.

Si può versare l'intero importo TASI in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Se l'acconto TASI è uguale o inferiore a 12 euro, ma l'importo complessivo con la seconda rata è superiore a predetti 12 euro, si versa in un'unica soluzione il 16 dicembre. Se l'importo complessivo, invece, è uguale o inferiore a 12 euro, non si fa luogo a nessun versamento

Per i versamenti si utilizza il modello F24 reperibile presso Istituti di credito e uffici postali con le istruzioni.

Il codice da indicare per il Comune di Crema è D142. Per il versamento di cui al presente paragrafo (IMU il codice tributo relativo da indicare è 3912; TASI, il codice relativo da indicare è 3958)

PERTINENZE (C2, magazzini e locali di deposito C6, rimesse e autorimesse C7, tettoie aperte o chiuse) non rientranti nell'abitazione principale (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) e FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9), che non rientrano tra le abitazioni principali dell'obbligato ai tributi.

TRIBUTO

IMU aliquota del **9,6** per mille

TASI aliquota dell' **1** per mille

La base imponibile, a cui si applicano le suindicate aliquote, è il risultato dalla moltiplicazione della rendita catastale per 160 incrementato del 5%.

Per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. 22.1.2004, n. 42, la base imponibili risultante è ridotta del 50%.

Esempio : Se la rendita catastale è 100 euro, si moltiplica 100x160. Il risultato 16.000 viene incrementato del 5% e cioè di 800. Per cui la base imponibile è di 16.800 euro. A tale imponibile si applica l'aliquota, per l'IMU del 9,6 per mille e per la TASI dell'1 per mille. Il tributo da pagare è pertanto, per l'IMU, 161,28 euro, arrotondato a 161; per la TASI il tributo sarà di 16,80 euro, arrotondato a 17 (si arrotonda all'euro superiore quando i decimali sono uguali o superiori a 50). Se fosse stato un fabbricato di interesse storico e artistico la base imponibile di entrambi i tributi sarebbe ridotta a metà (8040 euro).

I due tributi di cui al presente paragrafo, si pagano comunque in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali è riconducibile il possesso (proprietà altro diritto reale).

Se il fabbricato è concesso in locazione, il 70% dell'importo del solo tributo della TASI è a carico del titolare del diritto reale, il 30% a carico del locatario.

Sono esenti dall'IMU (e non dalla TASI) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano stati in ogni caso locati o comunque utilizzati da soggetti terzi.

L'abitazione e relative pertinenze annesse (una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale è soggetta al 5 per mille di IMU e al 2,5 per mille di TASI

Nell'esempio, gli importi risultanti si pagano nel caso in cui il possesso si sia protratto per tutto l'anno, altrimenti vanno divisi, ciascuno, per 12 e poi moltiplicati per i mesi del possesso.

Si calcola un mese intero se il possesso è stato almeno di 15 giorni. Nello stesso tempo l'importo dovuto va diviso per i soggetti passivi co-obbligati rapportato al periodo in cui si è co-obbligati.

L'acconto TASI nel 2014 va versato **entro il 16 ottobre 2014** (50% dell'importo dovuto per l'intero periodo). Il saldo sia IMU che TASI **entro il 16 dicembre 2014**. Si può versare l'intero importo della TASI in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Se l'acconto TASI è uguale o inferiore a 12 euro, ma l'importo complessivo con la seconda rata è superiore ai predetti 12 euro, si versa in un'unica soluzione il 16 dicembre. Se l'importo complessivo, invece, è uguale o inferiore a 12 euro, non si fa luogo a nessun versamento

Per i versamenti si utilizza il modello F24 reperibile presso Istituti di credito e uffici postali con le istruzioni.

Il codice da indicare per il Comune di Crema è D142. Per il versamento di cui al presente paragrafo (IMU il codice tributo relativo da indicare è 3918; TASI, il codice relativo da indicare è 3961)